



DOCUMENTO TAVOLO TECNICO ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI SANITARI

Con il presente si forniscono indicazioni operative in merito alle disposizioni speciali, in materia di orario di lavoro, formazione e lavoro straordinario di cui al Titolo V, Capo I del CCNL Area funzioni centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale n. 144 del 8 giugno 2020 - Serie generale*), che si applicano ai dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di assicurare l'uniformità applicativa ed il corretto utilizzo degli istituti ivi presenti anche all'interno del sistema di rilevazione e gestione delle presenze SGP .

ORARIO DI LAVORO

In ossequio, dunque, alla massima flessibilità che, nel rispetto dei vincoli contrattuali, deve caratterizzare la prestazione lavorativa del personale dirigente, l’Amministrazione non prestabilisce un orario di lavoro giornaliero come per il personale delle aree funzionali.

Con riferimento alla disciplina dell’orario di lavoro, l’art. 56 rubricato *“Orario di lavoro dei dirigenti sanitari privi di incarico di struttura complessa”* dispone, al comma 1, che nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, i dirigenti sanitari assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, *“articolando in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.”*.

Il successivo comma 2 precisa che l’orario di lavoro *“è stabilito in 38 ore settimanali, al fine di assicurare i livelli pianificati di efficienza ed efficacia dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e agli obiettivi, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.”* Con specifico riferimento alle attività di didattica, ricerca e aggiornamento, il comma 4 precisa, infine, che nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto dal comma 2, *“quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività diverse da quelle di erogazione dei servizi, quali l’aggiornamento professionale secondo la normativa vigente, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.*

Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate sarà pertanto creato, all'interno di SGP, un orario di lavoro di 38 ore settimanali, articolato su 5 giorni lavorativi.

Il rispetto dell'orario di lavoro potrà essere monitorato dal dirigente sanitario e dal dirigente responsabile di struttura, attraverso la consultazione di apposito contatore predisposto all'interno di SGP. Il saldo orario maturato sarà verificato, con cadenza quadrimestrale, dal dirigente responsabile della struttura in cui è incardinato il dirigente sanitario e dalla struttura AIFA preposta alla gestione e al trattamento giuridico e, qualora negativo, lo stesso dovrà essere recuperato nel successivo quadrimestre al termine del quale si procederà alla decurtazione stipendiale di eventuali residui negativi di ore, fatta salva la valutazione di eventuali profili di responsabilità del dirigente sanitario.

Concorreranno al monte ore settimanale di 38 ore, esclusivamente i transiti assimilati alla presenza in servizio (es. servizio esterno, corso di formazione, ecc.) che sarà cura del dirigente sanitario inserire ai fini delle successive approvazioni da parte del dirigente responsabile di struttura nonché della successiva validazione di SGP.

Da un punto di vista esclusivamente teorico, ove sia necessario convertire in ore la giornata di lavoro del dirigente (ad esempio per alcune tipologie di permesso e per la giornata di lavoro agile o per servizi esterni a giornata), saranno calcolate 7,36 ore giorno.

FORMAZIONE

Con particolare riferimento alle attività diverse da quelle di erogazione di servizi, quali l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata che, come previsto dal comma 4 dell'articolo 56, corrispondono a quattro ore dell'orario settimanale di 38 ore, si precisa che le stesse saranno fruite in autonomia dal dirigente sanitario nell'ambito dell'orario settimanale.

All'interno del sistema di gestione delle presenze SGP, le ore di formazione previste saranno intese come effettuate nell'ambito della settimana lavorativa, in assenza di apposite comunicazioni.

La riserva di quattro ore va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle

assenze previste dall'art. 18 (assenze retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Solo nel caso di formazione esterna, i dirigenti sanitari dovranno inserire apposite comunicazioni per la formazione effettuata, sottoposte alla previa attenzione del dirigente responsabile di struttura, e per le quali saranno tenuti ad allegare, all'interno del sistema, le relative attestazioni di partecipazione.

I percorsi formativi dei dirigenti sanitari devono essere coerenti agli indirizzi espressi nel piano di formazione triennale e alle POS vigenti, ove previste dall'ufficio di appartenenza. Per i dirigenti sanitari al primo incarico e/o assegnatari di un nuovo incarico possono essere definiti specifici percorsi formativi, funzionali al proficuo svolgimento dell'incarico, d'intesa con il dirigente responsabile della struttura o con il referente per la formazione da questi delegato. Tutte le informazioni relative alle ore di formazione saranno contabilizzate e rendicontate all'interno del sistema e consultabili dal dirigente sanitario nonché dal dirigente responsabile di struttura.

Il dirigente interessato potrà destinare a "formazione" il tempo di partecipazione ai corsi, anche in modalità telematica, organizzati dall'amministrazione e inseriti nel Piano triennale dei fabbisogni formativi, o, se extra-piano, comunque autorizzati dall'Agenzia.

Potranno essere considerati validi, ai fini del riconoscimento orario relativo alla formazione, anche i corsi organizzati da EMA o da altre Istituzioni Governative riconosciute.

L'agenzia sta valutando la possibilità di attivare convenzioni per l'organizzazione di corsi di formazione anche con rilascio di crediti ECM.

Rientrano nelle ore di formazione anche la partecipazione dei dirigenti sanitari a corsi erogati gratuitamente dai Consigli dell'ordine ai quali sono iscritti ovvero da altri enti, siano essi erogati in presenza che in modalità telematica. Resta fermo quanto sopra previsto in tema di formazione esterna (necessità di allegare nel sistema gli attestati di partecipazione).

LAVORO STRAORDINARIO

Con riferimento ad eventuali prestazioni di lavoro straordinario si precisa che, come previsto dall'art. 71 al comma 1, le stesse *"espressamente e tempestivamente autorizzate, sono effettuate dai soli dirigenti sanitari di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti sanitari privi di incarico di struttura complessa) e sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali;*

pertanto, possono essere utilizzate ai soli fini di garantire la continuità dei servizi istituzionali e per attività non programmabili, di norma nei casi previsti dall'art. 73 (Attività prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale), commi 2 e 3."

Pertanto, come chiarito dal successivo comma 5, "Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di cui all'art. 56 (Orario e impegno lavoro dei dirigenti sanitari privi di incarico di struttura complessa), funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono compensate con la retribuzione di risultato. "

In considerazione di quanto sopra, e al fine dell'implementazione all'interno di SGP, saranno pertanto create nuove comunicazioni per la gestione dei casi di cui all'art. 73 (Attività prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale).

Attività prestate nel giorno di riposo settimanale

Il dirigente sanitario che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, potrà inserire una comunicazione di riposo compensativo di durata uguale alle ore lavorate, fruibile, di norma, entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Al dirigente sanitario dovrà essere, altresì, corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 71, comma 4. Tale comunicazione sarà sottoposta all'approvazione del dirigente responsabile all'interno di SGP.

Il compenso relativo alle ore lavorate in un giorno di riposo settimanale sarà rilevato da SGP con cadenza mensile e trasmesso all'Ufficio TE. Tali ore saranno accumulate, entro i termini sopra indicati, in un contatore di lavoro straordinario visibile al dipendente ed utilizzabili mediante inserimento di apposita comunicazione.

Attività prestate in giorno festivo infrasettimanale

Per quanto riguarda, invece, il caso di un dipendente che abbia prestato servizio in un giorno festivo infrasettimanale, lo stesso opererà, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore lavorate o, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Tali comunicazioni saranno sottoposte all'approvazione del dirigente responsabile all'interno di SGP.

Nel caso di richiesta di riposo compensativo per le ore lavorate in un giorno di festivo infrasettimanale, effettuata mediante inserimento di apposita comunicazione in SGP, tali ore saranno accumulate all'interno del summenzionato contatore di lavoro straordinario ed utilizzabili, entro il bimestre successivo, mediante inserimento di apposita comunicazione di riposo compensativo.

Nel caso in cui il dipendente opti, invece, per la corresponsione del compenso per le ore lavorate in un giorno di festivo infrasettimanale, le stesse saranno inserite con apposita comunicazione e rilevate, a seguito dell'approvazione da parte del dirigente responsabile della struttura, da SGP con cadenza mensile per la successiva trasmissione all'Ufficio TE.

Al di fuori dei casi di lavoro straordinario sopra illustrati (Attività prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale), le eventuali prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concorreranno esclusivamente al raggiungimento dell'orario settimanale di 38 ore per la verifica quadrimestrale del saldo orario.

In particolare, nel caso di svolgimento di incarichi di missione nazionale o internazionale per un orario superiore a quello teorico giornaliero, dovrà essere prodotta idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante la durata dell'attività svolta utile al raggiungimento dell'orario settimanale di 38 ore.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 73, ult. comma, del CCNL Area Funzioni centrali, la contrattazione integrativa dovrà prevedere le relative risorse.